



TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

ESECUZIONI IMMOBILIARI

ORDINANZA

(R.G.E. 359-3/2022 – R.G.E. 359/2022)

Il Giudice

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.3.2025;
dato atto della scadenza del termine programmato al 19.5.2025 per l'emissione della presente ordinanza;

premesse:

1. che gli esecutati Alfredo Capalbo e Barbara Capalbo hanno proposto ricorso, depositato il 10.10.2024, ai sensi degli articoli 615 e 617 cpc, con richiesta di sospensione della procedura;
2. che, nella sostanza, la parte ha dedotto a sostegno:
 - a. la carenza di legittimazione attiva della Siena Npl 2018 Srl, cessionaria dei crediti di Banca Monte Paschi di Siena;
 - b. la mancata iscrizione dell'agente nell'elenco ex art. 106 Tub;
 - c. vizi procedurali;
3. che l'opposta Siena Npl 2018 Srl si costituiva nella presente fase contestando i motivi di opposizione deducendone l'infondatezza;
4. che per quanto riguarda le argomentazioni difensive delle parti si fa riferimento al contenuto dei rispettivi atti che qui deve intendersi riprodotto.

Rileva il GE.

Quanto al motivo *sub* "2a".

A riguardo, va rilevato come, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il soggetto che proponga impugnazione oppure vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria *legitimitas ad causam* per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova – la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione,

è rilevabile d'ufficio, dovendosi dunque in tal senso ritenere infondata l'eccezione di *tardività* dell'opposizione ipotizzata dal creditore procedente-opposto – delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex artt. 110 e 111 cpc (Cass. 24050/2019).

Discende quindi da ciò che, nei casi come quello in esame, la cessionaria, onde giustificare la propria legittimazione ad intervenire in sede esecutiva perché subentrata nella titolarità del credito di cui si discute, deve non soltanto allegare – come ha fatto - ma anche fornire la dimostrazione della relativa circostanza, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è, come già detto, rilevabile d'ufficio.

Invero, nello specifico, il creditore Siena Npl 2018 Srl, cessionario dell'originario creditore Banca MPS, nulla aveva prodotto, all'atto dell'iscrizione a ruolo, a comprova della propria legittimazione.

Successivamente, a corredo della memoria di costituzione nel *subprocedimento* qui in discussione, produceva l'avviso di cessione dei crediti ex art. 58 Tub pubblicato sulla GU 151/2017 (cfr. doc. 4 memoria di costituzione), nonché, successivamente, a corredo delle note di trattazione scritta dell'udienza del 27.3.2025 (depositate il 24.3.2025), la dichiarazione, datata 6.3.2025, con la quale la cedente Banca MPS attestava l'avvenuta cessione, in favore di Siena Npl 2018 Srl, del credito vantato nei confronti dei Capalbo.

Ora, detto che dal solo suddetto avviso ex art. 58 Tub depositato non possa essere fatta discendere alcuna certezza dell'inserimento del credito in questa sede azionato nei confronti del debitore, non potendo essere in alcun modo confuso il requisito della *"notificazione"* della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo eseguito in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, del concreto trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare la reale legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia, come oggi è, contestata (*"in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente"* (Cass. 3405/2024; 15010/2024), e pur dovendosi allo stesso modo ritenere a tal fine insufficiente il riferimento fatto alle pagine web ove reperire l'elenco delle posizioni cedute, elemento, questo, generico ed esterno alla pubblicazione stessa, dunque insufficiente all'esatta individuazione del singolo credito, va però detto che la dichiarazione rilasciata dalla cedente con la quale è stato attestato l'inserimento del credito qui azionato nelle cessioni intercorse, integrino l'esigenza probatoria suddetta che va quindi considerata soddisfatta, posto che detta dichiarazione, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 10200/2021), *"al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado d'appello, al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito in massa"*, rappresentando una prova liquida che, integrando l'avviso pubblicato in GU, conferma la titolarità della

posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo la cedente alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria.

Il motivo di opposizione va dunque respinto.

Quanto al motivo *sub* “2b”.

Con l’ordinanza 7243/2024, nell’affrontare la questione del valore effettivo della normativa di cui al combinato disposto art. 2, comma 6, legge 130/1999 e art. 106 Tub e, dunque, del vizio di rappresentanza del *servicer* non iscritto, da cui far derivare la nullità del conferimento dell’incarico di recupero, anche forzoso, la SC ha ritenuto che *“la tesi, infatti, ravvisa nelle citate disposizioni norme imperative inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, con la conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi [...] in proposito si osserva che, in relazione all’interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di “preminenti interessi generali della collettività” o “valori giuridici fondamentali”; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l’indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell’economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.) [...] ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all’autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d’Italia) e presidiati anche da norme penali; conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva”*.

L’orientamento del GE coincide con tale impostazione.

Anche questo motivo di opposizione deve dunque ritenersi infondato.

Quanto al motivo *sub* “2c”.

Le questioni relative alle censure procedurali avanzate sono state già affrontate nel precedente subprocedimento RGE 359-1-2/2022 e decise, in senso negativo per il debitore, con ordinanza del 17.5.2024, ordinanza peraltro confermata anche in sede di reclamo.

Il motivo, dunque, prima che infondato va considerato inammissibile.

L’istanza di sospensione va dunque respinta e deve darsi corso all’esecuzione con restituzione del fascicolo al delegato per quanto necessario.

Le questioni trattate, oggetto di diverse pronunce di legittimità e merito, fanno ritenere equa la compensazione delle spese di giudizio relative alla presente fase cautelare.

P.Q.M.

visti gli articoli 615, 616, 617, 618 e 624 cpc:

1. Respinge la domanda di sospensione;
2. Fissa per l'introduzione della fase di merito davanti a questo stesso Ufficio, che va dichiarato competente, il termine perentorio di giorni 30, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 *bis* cpc, o altri se previsti, ridotti della metà;
3. Compensa le spese di giudizio relative alla presente fase;
4. **Dispone la prosecuzione delle attività delegate.**

Si comunichi.

Tivoli 19.5.2025

Il Giudice
dott. Marco Piovano